

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SPAZI A VERDE PUBBLICO SENZA FINI DI LUCRO

Il giorno del mese Dell’anno, in Sant’Arpino presso la sede comunale sita in Macri n. 1 tra il comune di Sant’Arpino rappresentato da nella sua qualità di Dirigente dei Lavori Pubblici;

e

il/ la Sign.(in proprio o nella qualità di legale rappresentante del) da qui innanzi denominata “affidataria” nato ail.....residente in alla via/piazza n.
C.F.P.IVA.....

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione Comunale considera il verde pubblico un Bene Comune da tutelare ed è sua intenzione favorire la partecipazione diretta, senza fini di lucro, dei cittadini alla cura e al decoro della città;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/10/2016 è stato approvato il regolamento comunale per l’affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione ovvero della sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico di proprietà del Comune di Sant’Arpino;
- la parte affidataria, in data, ha proposto all’Amministrazione comunale l’affido della seguente area a verde pubblico di proprietà comunale, ubicata in Via/Piazza
- una estensione di mq., nel rispetto delle condizioni contenute nel presente atto, delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di verde pubblico e delle prescrizioni contenute nel parere tecnico allegato al presente atto;
- la proposta unitamente relazione descrittiva del programma di manutenzione/proposta di riconversione dell’area verde redatta dal soggetto adottante, è stata esaminata dal Responsabile della IV Area – Manutenzione - Ambiente e Cimitero.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2

Il Comune di Sant'Arpino, come sopra rappresentato, affida alla parte qui costituita l'area a verde pubblico di proprietà comunale sita in Via/Piazza
..... con estensione mq. per la durata di

Il suddetto periodo potrà essere rinnovato, per ugual periodo, previa richiesta ed a seguito di specifica Determinazione Dirigenziale.

Tale affido non esclude in alcun modo la possibilità di interventi del personale comunale nelle attività a svolgersi sull'area sopra descritta laddove se ne verifichi la necessità.

Le attività connesse all'affidamento non sono in ogni caso da intendersi quali prestazioni fornite da imprese su incarico del Comune.

Art.3

La parte affidataria, come sopra rappresentata, accetta l'affidamento dell'area descritta al precedente art. 2 e si impegna ad eseguire sulla stessa area a verde le attività nel rispetto relazione descrittiva del programma di manutenzione/proposta di riconversione dell'area verde concordato con il Comune di Sant'Arpino, allegato al presente atto, ovvero come da regolamento di riqualificazione e manutenzione approvato con Delibera di Consiglio n. 29 del 27/10/2016;

La parte si impegna, fin d'ora, a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni che verranno stabilite dai regolamenticomunali in materia approvati successivamente alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4

La manutenzione ordinaria e/o la manutenzione con migliorie, sarà effettuata a totale cura e spese della parte affidataria, anche sulla base di apposite prescrizioni tecniche fornite dagli uffici, e compresi gli oneri relativi ad eventuali allacciamenti di rete.

Gli oneri e obblighi a carico del soggetto adottante sono quelli indicati all'Art. 7 del regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/10/2016;

Art. 5

La parte affidataria si impegna ad osservare, in fase di realizzazione e manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza. L'area a verde resterà destinata ad uso pubblico.

Art. 6

Le aree a verde dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza. Le stesse sono date in consegna alla parte con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma dell'accordo di affidamento. All'atto della consegna materiale dell'area sarà redatto con il Responsabile della IV Area un verbale sulla consistenza e lo stato degli arredi, delle opere e delle piante.

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione relativa al progetto presentato dovrà essere autorizzata preliminarmente dal Responsabile della IV Area.

Art. 7

Il Comune di Sant'Arpino, eseguirà periodici sopralluoghi per verificare lo stato dell'area a verde e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari e il rifacimento e/o completamento di quelli non eseguiti a regola d'arte, sempre nei limiti del programma di manutenzione ovvero di riqualificazione e manutenzione approvato. Durante l'esecuzione dei lavori di

sistemazione, manutenzione e riqualificazione non dovranno essere provocati danni alle strutture, in caso contrario la parte affidataria dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate con materiali identici a quelli compromessi, secondo l'indicazione del Settore Tecnico competente del Comune.

Art. 8

L'autorizzazione può essere sospesa dal Responsabile della IV Area, senza alcun indennizzo e senza possibilità della parte affidataria di instaurare un contraddittorio con l'Amministrazione, per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili, temporanee e sopravvenute necessità di interesse pubblico.

L'autorizzazione può essere revocata senza indennizzo nei seguenti casi:

- a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;
- b) previa diffida, per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi. In tale ipotesi, a fronte dell'inottemperanza al ripristino di cui al precedente art. 7, il Comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino in danno alla parte affidataria;
- c) previa diffida, per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell'area a verde o al programma di manutenzione come autorizzato;
- d) quando venga inibito, limitato, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso dell'area a verde da parte del pubblico.

Il Responsabile che ha rilasciato il provvedimento di affidamento potrà inoltre disporre la decadenza dal medesimo, senza indennizzo e previa diffida, quando l'affidatario contravenga a disposizioni generali o speciali di legge, di regolamenti o disciplinari comunali, compreso il presente, ed alle prescrizioni del suddetto provvedimento di affidamento. L'affidatario potrà recedere anticipatamente dall'accordo di affidamento dando preavviso scritto all'ufficio tecnico competente con un anticipo di almeno 30 giorni.

Art. 9

Vista la richiesta e la dimensione dell'area oggetto dell'affidamento, si autorizza il posizionamento di n.cartelli secondo il modello allegato, con la dicitura

E' fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi l'autorizzazione al posizionamento del cartello contenuta nel presente articolo.

Art. 10

Il soggetto affidatario, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica incolumità.

Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario, oltre che alla cura dell'area verde ha richiesto di usufruire dello spazio attiguo, per lo svolgimento della sua attività, a garanzia degli obblighi assunti dovrà presentare entro e non oltre i successivi giorni 10 dalla sottoscrizione della presente assicurazione infortunie/o sotto forma di idonea polizza fideiussoria per l'intera durata della convenzione per un importo di € 10.000,00. Il soggetto affidatario non potrà utilizzare l'area con attrezzature fisse (quali gazebo, tendo struttura ecc) che determinano una modifica dell'assetto urbanistico dell'area in oggetto;

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo la parte comunica che l'area a verde verrà presa in consegna ed i lavori avranno inizio a far data dal

Per quanto non precisato dal presente accordo saranno applicate le norme di legge ed i regolamenti comunali vigenti o adottati nel periodo di vigenza dell'affidamento.

Art. 12

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, che non comporti decadenza della Convenzione medesima, viene definita in via conciliativa tra le parti.

Per il Comune

Per la Parte Affidataria Il Responsabile IV Area

La parte affidataria approva espressamente ai sensi dell'articolo 1341 c.c., le clausole contenute negli articoli 3, 8, 9, 10 e 12 della presente convenzione.